

Alla cortese attenzione
della Magnifica Rettrice dell'Università di Firenze
Prof.ssa Alessandra Petrucci
del Magnifico Rettore dell'Università di Pisa
Prof. Paolo Maria Mancarella
del Magnifico Rettore dell'Università di Siena
Prof. Francesco Frati
del Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Siena
Prof. Tomaso Montanari
del Direttore della Scuola Normale Superiore
Prof. Luigi Ambrosio
dei Direttori Generali degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena
Dott.ssa Beatrice Sassi, Dott. Rosario Di Bartolo, Dott. Emanuele Fidora
dei Presidenti del CUG degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena
del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze
Prof. Claudio Rocca
del Direttore dell'Istituto Superiore
di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena
M° Antonio Ligios

Rispettive Sedi

Oggetto: lettera aperta sulle problematiche legate all'applicazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1: obbligo vaccinale per i lavoratori dell'Università

Magnifica Rettrice, Magnifici Rettori, Egregie Direttrici, Egregi Direttori, Egregie ed Egregi Presidenti, siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, e di Istituti di Alta Formazione della Toscana (tecnici, amministrativi, bibliotecari, lettori, collaboratori ed esperti linguistici, ricercatori, docenti) che ha avviato una discussione sulle ricadute nel mondo universitario delle politiche di gestione della pandemia. Tra noi vi sono sia persone vaccinate che non vaccinate, altre sono guarite dalla malattia e altre ancora sono state esentate dalla vaccinazione.

In seguito all'emanazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, che ha modificato l'art. 4-ter del Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44, estendendo l'obbligo vaccinale al personale delle Università, riteniamo necessario condividere con voi alcune riflessioni su importanti elementi di criticità presenti nel Decreto e sulle gravi ripercussioni che a nostro parere ne derivano. Come membri di queste Istituzioni, siamo molto preoccupati della frattura che è stata prodotta negli ultimi due anni da provvedimenti

governativi che hanno diviso il corpo sociale, in un momento particolarmente difficile da tutti i punti di vista.

L'attuale fase epidemica è caratterizzata da una minore letalità e pericolosità del virus, verosimilmente dovuta sia alla circolazione della nuova variante *Omicron*, sia alla parziale capacità dei vaccini di arginare sviluppi gravi della malattia Covid-19. Questa minore letalità è tuttavia insidiosa, poiché la diffusione del contagio sta avvenendo su grandi numeri, e ciò può portare a un impatto rilevante sul sistema sanitario nazionale, pesantemente ridimensionato nel corso degli ultimi anni. Pertanto crediamo che sia prudente tenere alta l'attenzione, ma riteniamo al tempo stesso doveroso riconoscere che il vaccino è strumento utile ma non risolutivo dell'emergenza, in considerazione soprattutto delle sue limitate capacità di immunizzazione, come anche le stesse case farmaceutiche e le agenzie regolatorie hanno messo in evidenza. I recenti Decreti Legge sembrano tuttavia ignorare questo aspetto, introducendo in modo diretto o indiretto l'obbligo di vaccinazione per interi settori della popolazione, incluse le fasce di età più giovani, a bassissimo rischio di sviluppare la malattia Covid-19 in forma severa come attestano i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. Nessuna traccia vi è, invece, nei decreti, di strategie di più ampio respiro, che potrebbero includere *screening* ripetuti con test autosomministrati (come avviene ad esempio nel Regno Unito), controlli sull'aerazione dei locali, attivazione diffusa dello *smart working*, ove opportuno e possibile.

Va altresì considerato che i vaccini attualmente somministrati sono farmaci ancora in fase di sperimentazione, dato che l'autorizzazione alla loro immissione in commercio è avvenuta per via "condizionata" e temporanea, sulla base del Regolamento della Commissione Europea n. 507/2006 del 29 marzo 2006, che si applica espressamente ai "medicinali" per i quali "non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all'efficacia" (cfr. Paragrafo 2.5.4 in https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf), e che le evidenze scientifiche circa l'efficacia e la sicurezza della somministrazione di dosi booster a distanza ravvicinata sono scarse.

Questi aspetti, uniti alla mancanza di una pianificazione di medio-lungo termine e di una definizione dei parametri che permetteranno di ritenere conclusa l'emergenza Covid-19, rendono da un lato imprudente e dall'altro preoccupante la strategia di estensione dell'obbligo del Super Green Pass.

Inoltre, la comunicazione in tema vaccinale è stata estremamente variabile e incoerente: dalla promessa dell'immunità di gregge, si è passati all'evidenza che il vaccino non protegge dal contagio; da un solo ciclo vaccinale si è passati alla necessità di una terza dose e forse una quarta. Nel frattempo il CEO di Pfizer afferma che la formulazione attuale non protegge e che da marzo sarà disponibile una nuova versione del vaccino che proteggerà dalla variante *Omicron* (<https://www.cnbc.com/2022/01/10/covid-vaccine-pfizer-ceo-says-omicron-vaccine-will-be-ready-in-march.html>).

Riguardo, nello specifico, all'estensione dell'obbligo vaccinale al personale universitario, osserviamo che in gran parte le nostre strutture sono risultate luoghi sicuri, dove non si sono verificati disservizi didattici, scientifici o amministrativi a causa di una diffusione incontrollata del contagio. Questo anche quando le lezioni e parte delle altre attività sono riprese prevalentemente in presenza, ad indicare che la tipologia e le attività lavorative all'interno dei nostri atenei possono essere svolte in sicurezza e modulate a seconda della fase epidemica.

Per tutti questi motivi, le misure previste dal Decreto Legge 1/2022 a nostro parere non appaiono coerenti e commisurate allo scenario attuale. Oltretutto, la normativa potrebbe generare conflitti e acuire discriminazioni all'interno dell'ampia comunità universitaria. Col nuovo decreto, a chi sceglierà di non

vaccinarsi o di non proseguire con ulteriori somministrazioni sarà impedito di lavorare. Questa disposizione avrà gravi ripercussioni sociali e psicologiche, che incideranno sulla vita individuale e familiare dei lavoratori sospesi, incluse persone al termine della loro carriera lavorativa, oltre ad avere ricadute sulla formazione degli studenti, sulla ricerca e sull'attività culturale e amministrativa dei nostri atenei.

Negare il cosiddetto "assegno alimentare", che viene erogato perfino a chi è sospeso per motivi disciplinari o per avere commesso reati penali, appare un provvedimento inumano che aggrava la misura di sospensione di per sé già lesiva del diritto al lavoro su cui si incardina la nostra Costituzione. Si verrà inoltre a creare una palese violazione del diritto alla *privacy*, in quanto la sospensione del lavoratore metterà in luce il fatto che questi non è vaccinato, rivelando così un suo dato sensibile.

Nel clima di dialogo e confronto su cui si basa la vita della comunità accademica, siamo fiduciosi che si possa avviare nell'immediato una riflessione congiunta su questi temi così cruciali per l'Università nel suo complesso e che vogliate considerare la possibilità di non applicare in modo automatico il Decreto Legge 1/2022, in quanto tale decreto appare in contrasto con norme nazionali, europee e internazionali.

Comprendiamo che, per consuetudine, i vertici delle istituzioni pubbliche ritengono di essere tenuti ad applicare ogni nuova norma e di non poter agire altrimenti. Tuttavia, soprattutto in situazioni complesse, è loro diritto e dovere accertarsi che le norme prescritte soddisfino i requisiti che le rendono legittime. A tale riguardo, l'art. 28 della Costituzione recita: *«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»*. Esiste dunque una doppia responsabilità: una riferita al singolo dipendente pubblico e una riferita all'Amministrazione. Il pubblico funzionario è quindi tenuto a fare un'attenta valutazione di legittimità.

Di seguito evidenziamo gli elementi di dubbia legittimità del Decreto Legge 1/2022.

1. Il Decreto in oggetto non è stato ancora convertito in legge, mentre in base all'art. 32 della Costituzione gli obblighi in tema di salute possono essere disciplinati solo e soltanto da leggi approvate dal Parlamento in via definitiva (*«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»*), laddove per «legge» non può che intendersi un provvedimento legislativo adottato dal Parlamento al termine di un dibattito democratico aperto e trasparente che, per quanto riguarda i Decreti sul Green Pass e sul Super Green Pass, in Italia a tutt'oggi è evidentemente mancato.
2. Anche laddove una siffatta legge dovesse essere adottata dal Parlamento, essa non potrebbe in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana come stabilisce lo stesso art. 32 della Costituzione (*«La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»*). L'applicazione del decreto, a nostro parere, prefigura una violazione di tali limiti anche in quanto subordina a un trattamento sanitario il godimento dei diritti fondamentali al lavoro, alla sussistenza e alla socialità.
3. In materia di tutela della salute, inoltre, l'art. 32 della Costituzione antepone esplicitamente il diritto individuale all'interesse collettivo (*«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»*). L'impostazione sistematica della Carta costituzionale, confermata da costante giurisprudenza della Consulta, fa sì che la salute del singolo non possa mai essere sacrificata o messa a rischio nell'ottica di salvaguardare la salute collettiva. Considerato che l'assunzione dei suddetti farmaci è da ritenersi un atto irreversibile, che esistono numerose segnalazioni di effetti avversi post-vaccinazione anche gravi e che la sperimentazione in materia si concluderà solo a fine 2023, non ci sono elementi per ritenere che il diritto individuale alla

salute sia tutelato. Al contempo, non garantendo il vaccino l'immunità, ci sono anche dubbi su quanto l'attuale politica vaccinale tuteli la salute collettiva.

4. I contenuti del Decreto si pongono in contrasto anche con gli orientamenti espressi dalle due principali organizzazioni internazionali operanti sul piano regionale europeo, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, che hanno ritenuto necessario ribadire la libertà di scelta vaccinale allo scopo di scongiurare l'introduzione di illecite discriminazioni tra persone vaccinate e non vaccinate. Per prima è intervenuta l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, mediante la risoluzione 2361/2021 del 27 gennaio 2021, secondo cui «nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo affinché si vaccini, se non desidera farlo personalmente». In seguito è intervenuta anche l'Unione Europea, mediante il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 953/2021 del 14 giugno 2021, il cui considerando 36 afferma chiaramente che «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», anche nel caso specifico di coloro che «hanno scelto di non essere vaccinate».
5. Le azioni che il Governo italiano pone in essere, adottando provvedimenti che di fatto spingono direttamente o surrettiziamente larghe porzioni di cittadini all'assunzione di farmaci ancora sotto sperimentazione, quali sono da considerare i vaccini anti Covid-19, si pongono in contrasto con alcuni principi generali di diritto internazionale ed europeo, nonché con principi fondamentali della bioetica (CIEB, Parere sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid, 20 dicembre 2021. <https://www.ecsel.org/wp-content/uploads/2021/12/I-Parere-CIEB.pdf>), quali: il *principio di precauzione*, come formulato dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e recepito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il *principio del consenso informato*, sancito da strumenti sia di natura deontologica (il Codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di Helsinki del 1964) che giuridica (il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall'Italia nel 1978); i *principi di beneficenza, di non maleficenza e di equo accesso alle cure sanitarie*, cui si ispira anche la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'Uomo e la biomedicina), firmata nel 1997 a Oviedo.
6. Riteniamo che costringere alla vaccinazione, pena la sospensione dal lavoro e la perdita del sostentamento economico, rappresenti un'imposizione ingiustificata dal punto di vista sanitario e, in quanto tale, passibile di denuncia alla Corte Penale Internazionale come atto persecutorio nei confronti di un gruppo sociale, in questo caso identificabile dal suo *status* vaccinale (art. 7 Statuto di Roma).

Giova infine ricordare che la nostra Costituzione tutela il diritto alla salute, ma non lo pone al di sopra del diritto al lavoro e allo studio, né tantomeno al di sopra delle libertà personali. Tutti questi diritti devono essere bilanciati. Naturalmente l'epidemia va gestita con misure adeguate, ma senza rinunciare agli elementi cardine dello Stato di Diritto.

In conclusione, ritenendo che esistano gli elementi per considerare il Decreto Legge 1/2022 in contrasto palese con il diritto internazionale, europeo e costituzionale, auspichiamo che vogliate urgentemente procedere a una valutazione della possibilità di disapplicare il suddetto decreto.

Rimaniamo disponibili a collaborare nell'individuazione di soluzioni idonee che, pur garantendo la sicurezza, evitino gravi disagi e discriminazioni all'interno della comunità universitaria, nell'interesse di tutte le sue componenti.

In attesa di un gentile riscontro,
porgiamo i nostri più cordiali saluti

26 gennaio 2022

Sabrina	Albanese	<i>Università di Firenze</i>
Akeel	Almarai	<i>Università per Stranieri di Siena</i>
Simona	Altamura	<i>Università di Firenze</i>
Domenico	Amato	<i>Università di Pisa</i>
Alessandro	Andreadis	<i>Università di Siena</i>
Antonio	Anichini	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Beatrix	Aurigi-Eberhart	<i>Università di Firenze</i>
Michela	Baccini	<i>Università di Firenze</i>
Nicoletta	Baistrocchi	<i>Università di Firenze</i>
Vittoria	Baker	<i>Università di Siena</i>
Paolo	Baldi	<i>Università di Firenze</i>
Angela	Ballerini	<i>Università di Firenze</i>
Marina	Balzani	<i>Università di Firenze</i>
Ugo	Bardi	<i>Università di Firenze</i>
Sandro	Bartolini	<i>Università di Siena</i>
Simona	Beccone	<i>Università di Pisa</i>
Luca	Biotti	<i>Università per Stranieri di Siena</i>
Stefania	Bottega	<i>Università di Pisa</i>
Nadia	Breda	<i>Università di Firenze</i>
Jacopo	Brogi	<i>Università per Stranieri di Siena</i>
Cecilia	Brunetti	<i>Università di Firenze</i>
Cinzia	Bucchioni	<i>Università di Pisa</i>
Lorella	Cafaro	<i>Università di Firenze</i>
Andrea	Callaioli	<i>Università di Pisa</i>
Clara	Cancho	<i>Università di Firenze</i>
Antonella	Capocchi	<i>Università di Pisa</i>
Paola	Carbonari	<i>Università di Firenze</i>
Francesca	Cardona	<i>Università di Firenze</i>
Angela	Caronna	<i>Università di Siena</i>
Francesca	Carpita	<i>Università di Pisa</i>
Monica	Cavicchioli	<i>Università di Siena</i>
Bruno	Cheli	<i>Università di Pisa</i>
Francesco	Chiti	<i>Università di Firenze</i>
Andrea	Colesanti	<i>Università di Firenze</i>
Dimitri	Colferai	<i>Università di Firenze</i>
Alberto	Collet	<i>Università di Siena</i>
Serena	Conti	<i>Accademia di Belle Arti di Firenze</i>
Fulvio	Corsi	<i>Università di Pisa</i>
Marco	Cutri	<i>Università di Firenze</i>
Stefano	Dal Bianco	<i>Università di Siena</i>
Luca	D'Ascia	<i>Scuola Normale Superiore</i>
Luigia	De Paola	<i>Università di Firenze</i>
Umberto	Desideri	<i>Università di Pisa</i>

Roberto	Di Ferdinando	<i>Università di Firenze</i>
Michele	Di Ruscio	<i>Università di Pisa</i>
Monica	Diari	<i>Università di Pisa</i>
Pietro U.	Dini	<i>Università di Pisa</i>
Irina	Dvizova	<i>Università di Firenze</i>
Eleonora	Farnioli	<i>Università di Firenze</i>
Françoise	Felce	<i>Università di Siena</i>
Lapo	Fiistrucchi	<i>Università di Firenze</i>
Carlo	Fiorenzani	<i>Università di Siena</i>
Patrizia	Fortunato	<i>Università di Siena</i>
Rachele	Foschi	<i>Università di Pisa</i>
Paola	Franconi	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Filippo	Fratini	<i>Università di Pisa</i>
Anna	Fusillo	<i>Università di Siena</i>
Beatrice	Gallo	<i>Università di Siena</i>
Marina	Gasanova Mijat	<i>Università di Firenze</i>
Tiziana	Gatti	<i>Università di Pisa</i>
Andrea	Geselle	<i>Università di Firenze</i>
Manuela	Giordano	<i>Università di Siena</i>
Cristina	Giovannetti	<i>Università di Pisa</i>
Andrea	Goetz	<i>Università di Pisa</i>
Giuseppa Rita	Iriti	<i>Università di Firenze</i>
Linda	Ippolito	<i>Università di Siena</i>
Agapita	Jurado Santos	<i>Università di Firenze</i>
Andrea	Lazzeri	<i>Università di Pisa</i>
Kira	Letzbor	<i>Università per Stranieri di Siena</i>
Alessandro	Lupi	<i>Università di Firenze</i>
Cecilia Maria Roberta	Luschi	<i>Università di Firenze</i>
Nadia	Marchettini	<i>Università di Siena</i>
Eva	Marinai	<i>Università di Pisa</i>
Lourdes	Martínez Catalán	<i>Università di Siena</i>
Grazia	Martarelli	<i>Università di Firenze</i>
Leonardo	Masi	<i>Università di Siena</i>
Samuele	Mazzeschi	<i>Università di Siena</i>
Cristina	Mencarelli	<i>Università di Siena</i>
Francesca	Millanta	<i>Università di Pisa</i>
Giacomo	Mircoli	<i>Università di Siena</i>
Luigi	Mori	<i>Università di Siena</i>
Vitaliano Francesco	Muzii	<i>Università di Siena</i>
Massimo	Niccolai	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Giuseppe Vittorio	Parigino	<i>Università di Siena</i>
Giulia	Parovel	<i>Università di Siena</i>
Alessandra	Parravicini	<i>Università di Pisa</i>
Gabriele	Pasquali	<i>Università di Firenze</i>
Marco	Peccianti	<i>Università di Pisa</i>
Alessandra	Persichetti	<i>Università per Stranieri di Siena</i>
Geoffrey James	Phillips	<i>Università di Pisa</i>
Monica	Picchi	<i>Università di Firenze</i>
Maria	Picciani	<i>Università di Pisa</i>

Fabio	Pierini	<i>Università di Pisa</i>
Federico	Pierotti	<i>Università di Firenze</i>
Piero	Pillon	<i>Università di Siena</i>
Barbara	Pinto	<i>Università di Pisa</i>
Giovanni	Polacco	<i>Università di Pisa</i>
Daniela	Poli	<i>Università di Firenze</i>
Stefania	Righi	<i>Università di Firenze</i>
Antonio	Rizzo	<i>Università di Siena</i>
Stefania	Rossi	<i>Università di Firenze</i>
Valentina	Rossi	<i>Università di Firenze</i>
Elena	Rossi Linguanti	<i>Università di Pisa</i>
Giuseppina	Runza	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Fioranna	Salvadori	<i>Università di Firenze</i>
Elisabetta	Salvestrini	<i>Università di Firenze</i>
Maurizio	Sarcoli	<i>Università di Pisa</i>
Nicola	Schiavone	<i>Università di Firenze</i>
Angela	Scurosu	<i>Università di Firenze</i>
Selena	Simonatti	<i>Università di Pisa</i>
Paraskevi	Spantidaki	<i>Università di Siena</i>
Davide	Sparti	<i>Università di Siena</i>
Isabel	Stein	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Serena	Terzani	<i>Università di Firenze</i>
Barbara	Todaro	<i>Università di Pisa</i>
Francisca A.	Torrente Sánchez-Guisande	<i>Università di Firenze</i>
Letizia	Torricelli	<i>Università di Siena</i>
Sabrina	Tuttopetto	<i>Università di Pisa</i>
Gianluca	Ulivelli	<i>Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" Siena</i>
Cecilia	Uschi	<i>Università di Firenze</i>
Cristiano	Viglietti	<i>Università di Siena</i>
Rita	Vignani	<i>Università di Siena</i>
Cinzia	Zannoni	<i>Università di Firenze</i>